

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

ALLEGATO N. 5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1ª Nota di Variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	da accertare nel 2004 (3)	Meno : rateo al 31.12.2003 (4)	Più: rateo al 31.12.2004 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari.....	4.779.534,00	7.322.574,00	6.003.361,76	-	-	6.003.361,76
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	1.065.916,00	1.444.825,00	9.614.114,19	-	-	9.614.114,19
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	11.868,00	470.612,00	72.074,34	-	-	72.074,34
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, art. 44, c. 2, legge n.289/2002.....	-	-	488.992,53	-	-	488.992,53
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, art.44, c. 3, legge n.289/2002.....	-	-	114.877,80	-	-	114.877,80
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	-	-	12.008.801,52	-	-	12.008.801,52
TOTALE.....	5.857.318,00	9.238.011,00	28.302.222,14	-	-	28.302.222,14

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1 ^a Nota di Variazione (dato economico) (1)	Aggiornato dato economico (2)	da accertare nel 2004 (3)	Meno : rateo al 31.12.2003 (4)	Più: rateo al 31.12.2004 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende.....	3.292.648,00	3.153.316,11	3.082.184,23	757.477,89	767.721,81	3.092.428,15
Interessi di dilazione e differimento.....	13.466,00	3.654,00	54.614,33	-	-	54.614,33
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art.44, c.2 e 3 legge 289/2002.....	-	-	14.415,90	-	-	14.415,90
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	14.098,00	62.624,00	37.234,64	-	-	37.234,64
Entrate varie.....	792.740,00	698.611,00	868.336,73	-	-	868.336,73
TOTALE.....	4.112.952,00	3.918.205,11	4.056.785,83	757.477,89	767.721,81	4.067.029,75

**TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI**

ALLEGATO N. 7

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1 ^a Nota di Variazione	Agglomerato	
Copertura del minor gettito per esoneri e riduzioni contributive.....	74.775.744,00	72.874.164,00	70.172.726,27
Eccedenza contributo dello Stato per assegni familiari art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	31.230.221,00	32.449.759,00	35.990.665,41
Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art. 4 D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n.166/1991.....	-	4.207,00	5.504,24
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art.77 della legge n.448/1998.....	1.238.258,00	1.237.039,00	1.233.328,00
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1/1/2000 (congedi parentali - art. 3, legge n. 53/2000)	352.807,00	335.445,00	309.273,00
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pen- sioni e reddito da lavoro - art.72 legge 388/2000.....	2.009.033,00	2.010.440,00	2.014.461,00
TOTALE	109.606.063,00	108.911.054,00	109.725.957,92

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1 ^a Nota di Variazione (dato economico) (6)	Aggiornato (dato economico) (5)	da impegnare nel 2004 (1)	Meno : rateo al 31.12.2003 (2)	Più : rateo al 31.12.2004 (3)	Totale (dato economico) (4)=(3-4+5)
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	5.026.498.746,00	4.890.108.755,00	4.892.858.847,84	33.345.385,00	25.309.548,00	4.884.823.010,84
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo dell'assegno d'invalidità - Art. 1, legge n. 222/1984.....	56.202.214,00	42.617.424,00	45.929.881,54	-	-	45.929.881,54
- Maggiorazione - Art.1, legge n. 140/1985, legge n. 544/1988 e art.69 legge n. 388/2000	40.650.000,00	38.783.369,00	52.184.307,72	-	-	52.184.307,72
- Incremento a 516,46 euro - art. 38, c.1, legge n. 448/2001.....	41.738.627,00	39.430.454,00	28.791.150,13	-	-	28.791.150,13
- Quota parte mensilità di pensione erogata post 1988 - art.37, c. 3, lett.c), legge n. 88/1989	1.469.830.000,00	1.432.720.000,00	1.432.720.000,00	-	-	1.432.720.000,00
- Maggiorazioni agli ex combattenti art.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	2.431.578,00	2.542.616,00	2.653.675,13	-	-	2.653.675,13
- Quota parte di pensione - art. 11, legge n. 54/1982	291.269.560,00	264.897.072,00	258.009.988,00	-	-	258.009.988,00
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	11.149.709,00	10.221.531,00	9.780.158,56	-	-	9.780.158,56
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art. 11, c.5, legge n.537/1993.....	19.506.229,00	19.533.794,00	19.526.237,00	-	-	19.526.237,00
- Maggiore onere modifiche requisiti reddituali pensioni al minimo, art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	9.512.957,00	9.519.028,00	9.525.103,00	-	-	9.525.103,00
- Convenzione internazionale Italo-Venezuelana.....	173.029,00	176.489,00	176.291,00	-	-	176.291,00
- Convenzione Australiana.....	173.020,00	177.519,00	177.308,00	-	-	177.308,00
- Modifica perequazione automatica - art. 69, c. 1, legge n. 388/2000.....	1.900.099,00	1.893.259,00	2.350.292,00	-	-	2.350.292,00
- Abolizione divieto di cumulo pensione di reversibilità e rendita Inail - art. 73 legge n. 388/2000...	2.101.057,00	2.099.166,00	2.118.058,00	-	-	2.118.058,00
- Modifica Integrazione al minimo - legge n. 385/2000.....	1.078.377,00	170.482,00	166.101,42	-	-	166.101,42
- Prestazione aggiuntiva al trattamento minimo - art.70, c.7, legge n.388/2000.....	34.616.746,00	29.882.680,00	26.086.337,14	-	-	26.086.337,14
- Incremento a 516,46 euro per residenti all'estero - art.38, c.9, legge n. 289/2002.....	8.031.600,00	8.031.600,00	365.334,24	-	-	365.334,24
Totale delle detrazioni.....	1.990.364.802,00	1.902.496.483,00	1.890.560.222,88	-	-	1.890.560.222,88
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	3.036.133.944,00	2.987.612.272,00	3.002.298.624,96	33.345.385,00	25.309.548,00	2.994.262.787,96
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	526.047,00	283.713,00	272.630,72	-	-	272.630,72
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	4.670.725,00	5.381.519,00	4.654.826,68	4.063.328,00	3.998.315,00	4.589.813,68
TOTALE A).....	3.043.330.716,00	2.993.277.504,00	3.007.226.082,36	37.408.713,00	29.307.863,00	2.999.125.232,36
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	261.269,00	248.488,00	357.722,54	-	-	357.722,54
TOTALE B).....	261.269,00	248.488,00	357.722,54	-	-	357.722,54
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	3.043.591.985,00	2.993.525.992,00	3.007.583.804,90	37.408.713,00	29.307.863,00	2.999.482.954,90

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1ª Nota di Variazione	Aggiornato	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.351.220,00	2.617.249,00	2.707.649,72
TOTALE A).....	2.351.220,00	2.617.249,00	2.707.649,72
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	1.779.146,00	1.980.834,00	2.049.997,82
-Istituto Italiano di medicina sociale.....	11.644,00	13.165,00	13.573,26
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	4.187.456,00	2.677.749,00	2.072.116,02
TOTALE B).....	5.978.246,00	4.671.748,00	4.135.687,10
TOTALE (A+B).....	8.329.466,00	7.288.997,00	6.843.336,82

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	19.857.675,43
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili.....	-	-	841.754,11
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	547.599,08
TOTALE.....	-	-	21.247.028,62

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 2004 è stata interessata, oltre che dalla normativa preesistente, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha determinato in 43 euro la misura del reddito medio-convenzionale giornaliero, da applicare alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Attualmente non è previsto alcun aumento delle aliquote contributive da applicare al reddito medio convenzionale poiché con l'anno 2003 è stato applicato l'ultimo aumento previsto dal Decreto legislativo n.146/1997.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 233/1990, le aliquote vigenti per il 2004 sono le seguenti:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o zone svantaggiate.

Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della medesima legge, è stato pari, per l'anno 2004, a euro 0,53 a giornata, per 156 giornate l'anno.

Anche per l'anno in considerazione hanno continuato ad avere

effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, ha previsto, all'art. 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione del 50% dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, ha previsto:

- all'**articolo 34** che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a

carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, dovuto dagli iscritti, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) prevede:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;
 - ai commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione

di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato.

Con D.I. del 7 febbraio 2003 n.57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo.

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Le modifiche introdotte dalla **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) prevedono:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

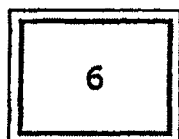
Infine, si segnala che con **decreto del 20 novembre 2004**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004, già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE DI ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2004



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presenta un disavanzo economico di esercizio di 2.224 mln.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2004 passa da 2.163 mln a 4.387 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(In milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2000	5.147	6.256	-1.109	2.856
2001	5.619	6.909	-1.290	1.566
2002	5.922	7.484	-1.562	4
2003	6.023	8.190	-2.167	-2.163
2004	6.313	8.537	-2.224	-4.387

*

*

*

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2004, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (previsioni originarie e aggiornate) e con quelli accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004.